

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DALL'ORDINANZA N.06081/2021 del 2 NOVEMBRE 2021 EMESSA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – SEZIONE TERZA BIS – pubblicata IN DATA 3 NOVEMBRE 2021 CHE DISPONE ALTRESÌ L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONTROINTERESSATI inseriti nella contestata graduatoria TRAMITE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Bis- rg. n. 9748/2021

2. Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare:

Parte ricorrente: Prof.ssa Furno Tiziana, (CF: FRNTZN78E44A783C);

Parti intimare:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro, l.r.p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere 76/a, **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del l.r.p.t., Via Ponte della Maddalena, 55 80142 Napoli; **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII- Ambito Territoriale di Avellino**, in persona del l.r.p.t., Via Marotta 14 83100 Avellino;
- difesi e domiciliati *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi, n.12.
- **nonché**
- - Carmine Oliva, res.te in Ariano Irpino (AV) il 31.08.1976, alla Via Stratola n. 9.
- (Classe A030);
- -Elisabetta Musco, res.te in Sant'Angelo a Cupolo (BN) alla Via Pescara n. 2 (AM56).
- **nonché contro**
- tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali supplenze (GPS della Provincia di Avellino) 1° fascia elenchi aggiuntivi e 2° fascia, per le classi di concorso A030, AM56.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso

Provvedimenti impugnati:

- **l'annullamento**, previa sospensione dell'efficacia, del decreto m_pi.AOOUSPAV. REGISTRO UFFICIALE. U. 0003807. 25-08-2021 di ripubblicazione delle graduatorie di 1° fascia elenchi aggiuntivi e 2° fascia dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino, delle graduatoria GPS AVELLINO PRIMA FASCIA e, pubblicata sul sito web dell'amministrazione in data 26 agosto 2021 e successive rettifiche; della cancellazione della docente per le classi di concorso A030 e AM56, nonché dell'esclusione senza motivazione nei confronti di Furno Tiziana, visibile sulla piattaforma istanza on line; del provvedimento AOOUSPAV U. 3971 del 06.09.2021, comunicato a mezzo pec allo scrivente legale in pari data, avente ad oggetto risposta a: “*Reclamo avverso elenchi aggiuntivi I fascia GPS. Classi di concorso A030, AM 56. FURNO Tiziana*”; del decreto di pubblicazione degli incarichi annuali e successive rettifiche; ove occorra del D.M. n. 51/2021, del D.M. 242/2021, della circolare ministeriale n. 25089 del 06.08.2021 e di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati, in contrasto con l'art. 7 c. 4 lett.e) O.M. n. 60/2020; in via gradata del mancato reinserimento in II fascia GPS per le classi di concorso A030 e AM56; - per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi 1° fascia, ovvero in via gradata per l'inserimento in 2° fascia GPS. Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare al corretto inserimento in graduatoria negli elenchi aggiuntivi 1° fascia GPS Avellino, anche con riserva, con conseguenziale provvedimento di individuazione e assegnazione incarico annuale in virtù del corretto inserimento in graduatoria; ovvero in via gradata per l'inserimento in 2° fascia GPS con conseguenziale provvedimento di individuazione e assegnazione incarico in virtù del corretto inserimento in graduatoria. Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni.

Motivi di ricorso:

Con atto di ricorso parte ricorrente ha lamentato:

- A) *Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 c. 1 e dell'art. 7 c. 1 del D.M n. 51/2021- contrasto dell'art. 7 c. 4 lett. e) dell'O.M. 60/2020; eccesso di potere – carenza di istruttoria– difetto assoluto di motivazione- manifesta illogicità – disparità di trattamento.*
- B) *Sotto diverso profilo violazione degli artt. 3 e 97 Cost. disparità di trattamento –discriminazione – irragionevolezza- contraddittorietà.*
- C) *Eccesso di potere- carenza di istruttoria - violazione dell'art. 7 della l.n.241/1990*
- D) *In via gradata sul mancato reinserimento in 2° fascia - Eccesso di potere- carenza di istruttoria – difetto assoluto di motivazione- violazione della l.n.241/1990- violazione delle disposizioni ministeriali*

4. Indicazione dei controinteressati:

i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali supplenze (GPS della Provincia di Avellino) 1° fascia elenchi aggiuntivi e 2° fascia, per le classi di concorso A030, AM56 e, nello specifico, tutti i soggetti ricoprenti le posizioni

utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate e che sarebbero danneggiati dagli esiti di accoglimento del ricorso.

A030 1 MEDICI GIUSEPPE 1 167
A030 1 CUCCINIELLO STEFANIA 2 137,50
A030 1 SILVESTRI PAOLO MARIA 3 118
A030 1 FRANZA MICHELE 4 103
A030 1 RELLA LUCIANO 5 SI 102
A030 1 PATREVITA ADRIANO 6 SI 90
A030 1 GALLUCCI BARBATO 7 SI 87
A030 1 MARTONE MARCO 8 SI 85
A030 1 MONTANINO ROBERTO 9 SI 80,50
A030 1 DI LORENZO GIUSEPPE GIULIO 10 SI 74
A030 1 RUSSO MARCO 11 SI 70
A030 1 SALOMONE GIULIA 12 SI 69,50
A030 1 LORELLO SALVATORE 13 SI 63
A030 1 CALZONE CRISTIAN 14 52
A030 1 MARRA CONCETTA 15 50
A030 1 BRUNO IVANA 16 46
A030 1 CAPRIO SILVIO 17 SI 30
A030 1 ARCOPAGITA SALVATORE 18 19,50
A030 1 SCHIRINZI ANGELO 19 SI 12,50
A030 1 MATARAZZO GENNARO 20 11
A030 1 MARRO GRAZIA 21 7
A030 1 OLIVA CARMINE 22 77 SI
A030 1 LO CONTE VINCENZO 23 77 SI
A030 1 FAMIGLIETTI ANTONIO 24 68 SI
A030 1 IORILLO CRISTINA 25 67 SI
A030 1 SPIEZIO NICOLA 26 66 SI
A030 1 CAMPIONE CARMINE 27 57 SI
A030 1 RAIMATO ALFONSINA LAURA 28 52 SI
A030 1 D'ALESSIO NICOLINO 29 48,50 SI
A030 1 SCHIRINZI GIANLUIGI 30 43 SI
A030 1 ABRUZZESE EGIDIO 31 40 SI
A030 2 FERULLO MASSIMILIANO 1 178
A030 2 GENOVESE LUIGIA 2 146
A030 2 BRILLANTE DANIELA 3 137
A030 2 CILIO SOCCORSO 4 131
A030 2 SQUARCIO NICOLINO 5 126,50
A030 2 TERRANOVA SALVATORE 6 110,50
A030 2 MUTO FRANCESCA 7 103
A030 2 RUGGIERO CINZIA 8 103
A030 2 GIARRAFFA ROSANNA 9 102,50
A030 2 PICARIELLO GUIDO 10 102
A030 2 DE CASTRIS RITA 11 98
A030 2 INFANTE FRANCESCA 12 97
A030 2 D'AURIA MICHELE 13 97
A030 2 BARBARISI ALESSANDRO 14 96,50
A030 2 IZZO FRANCESCO 15 95,50
A030 2 DE CASTRIS SERGIO 16 94
A030 2 ESPOSITO ALESSANDRA 17 92
A030 2 CICCONE FRANCESCA 18 91
A030 2 MINOPOLI SERGIO 19 89,50
A030 2 SANTORIELLO VINCENZO 20 87
A030 2 BOCCHINO GIANLUCA 21 86
A030 2 LA ROCCA MARIO 22 82
A030 2 GAGLIARDI LUIGI 23 82
A030 2 AMBROSONE CRISTINA ITALIA 24 81
A030 2 COLARUSSO PEPPINO 25 81
A030 2 DI SOMMA VINCENZO 26 80,50
A030 2 AVALLONE ANTONIO 27 80
A030 2 LO CONTE LUCIANO 28 79,50
A030 2 AURILIA ORAZIO 29 79
A030 2 TROISI GABRIELE 30 78,50
A030 2 GRIMALDI STEFANO 31 78
A030 2 NAPOLITANO SANTINA 32 77,50
A030 2 DE SIMONE GIOVANNI 33 77
A030 2 RUSSO CATERINA 34 76,50
A030 2 PASQUALE GIULIO 35 76
A030 2 D'ALESSIO ANNUNZIATA 36 74,50
A030 2 MASSARO IRENE 37 74
A030 2 MINICHIELLO ROSANNA 38 74
A030 2 PRINCIPE GIUSEPPINO 39 72,50
A030 2 GISO ANGELO GERARDO 40 72
A030 2 CENSULLO ANTONELLA 41 71
A030 2 MAURI LOREDANA 42 69,50
A030 2 SCHENA ANTONELLA 43 69
A030 2 BLASI CARMEN 44 69

A030 2 D'ANGELO TERESA 45 69
A030 2 SORECA ELIANA 46 69
A030 2 CIRINO MARCO 47 68
A030 2 CERABONA LUCIO 48 67,50
A030 2 DI DONATO GIANLUCA 49 67
A030 2 GIROLAMI FLORIA 50 67
A030 2 DE CARO ITALIA 51 67
A030 2 MARTINO ANTONELLA 52 67
A030 2 VENTULLI ANTONIO 53 67
A030 2 DE FALCO FELICE 54 67
A030 2 ABBRUZZESE VALENTINA 55 65
A030 2 CARPENITO ANTONELLA 56 65
A030 2 GIGLIOTTI MONICA 57 64,50
A030 2 MINICHIELLO ANNAMARIA 58 64
A030 2 GRAZIOSI FILIPPANTONIO 59 63,50
A030 2 GIORDANO PIETRO 60 62,50
A030 2 CRESTA ANGELO 61 61
A030 2 PETITTO GIOVANNA 62 61
A030 2 RODIA ANTONELLO 63 58
A030 2 FASULO MARIA CONCETTA 64 57,50
A030 2 COPPOLA MARIA CARMELA 65 57
A030 2 LAURO FANIA NELLA 66 56,50
A030 2 FIRINU ANTONELLA 67 56
A030 2 PETRUZZIELLO LORENZO 68 56
A030 2 VENEZIA ANTONIETTA 69 55,50
A030 2 PADOVANO MARIAROSARIA 70 54,50
A030 2 VESCE ELISA 71 54
A030 2 VACCARIELLO GENOVEFFA 72 54
A030 2 DI LIETO CRISTINA 73 54
A030 2 SCHETTINI MICHAEL ROCKY 74 53,50
A030 2 STAFFIERI LUIGI 75 53
A030 2 BARBERIO PASQUALE 76 53
A030 2 GRIFA GABRIELE 77 52
A030 2 DAVIDE ELEONORA 78 51
A030 2 CONTE LUIGINA 79 50
A030 2 GARGIULO BEATRICE STEFANIA 80 50
A030 2 MANCO ALESSIA 81 49,50
A030 2 DE FILIPPO MATILDE 82 49,50
A030 2 NATALE GREGORIO 83 48,50
A030 2 RUGGIERO FABIO LUIGI 84 48,50
A030 2 MUSCO ELISABETTA 85 48,50
A030 2 D'ARGENIO ANTONELLA 86 48
A030 2 PASQUALE VITO 87 47,50
A030 2 SIGNORILE ALBERTO 88 47,50
A030 2 DE ANGELIS LAURA 89 47
A030 2 SANTOLI FRANCESCO 90 47
A030 2 BAO PASQUALINO 91 46
A030 2 CAVALLO DOMENICA 92 45,50
A030 2 CATALANO ANTONELLA 93 45,50
A030 2 NAPOLI ROSANNA 94 45
A030 2 EULOGIO CARMEN 95 45
A030 2 ROSSETTI MARIA 96 44,50
A030 2 SANACORE PIERO 97 44
A030 2 BOVE MATTEO 98 43
A030 2 SAGGIOMO GIANPIERO 99 42
A030 2 COLICCHIO DOMENICO 100 41,50
A030 2 OKANO YUKO 101 41
A030 2 VESCE BARBARA 102 41
A030 2 DI LASCIO STEFANIA 103 40
A030 2 PESCATORE WALTER 104 39,50
A030 2 GIORDANO ANGELO 105 39
A030 2 PAGLIUCA FEDERICA 106 39
A030 2 TAURASI WILLIAM ANTONIO 107 39
A030 2 MONACO IVAN GIOVANNI 108 38,50
A030 2 CUCINOTTA DOMENICA 109 38,50
A030 2 IANNACCHINO ELENA 110 38,50
A030 2 SPERANZA CRISTINA 111 38,50
A030 2 MAFFEI LAURA 112 37
A030 2 DE MIGNO LIDIA 113 37
A030 2 CECERE MARGHERITA 114 36,50
A030 2 AURILIA LIBERATO 115 36,50
A030 2 MUCCIOLO SHAADY 116 36,50
A030 2 DE LUCA GIANPIERO 117 36
A030 2 PERNA GIUSEPPINA 118 36
A030 2 ALBANESE VALENTINA 119 36
A030 2 BINETTI MARTA 120 36
A030 2 BELLEZZA RAFFAELLA 121 35,50

A030 2 MARRO VALERIO 122 35
A030 2 ROSSI GLORIA 123 35
A030 2 STOTUTI GABRIELE 124 35
A030 2 RONCA MARIA 125 34,50
A030 2 ALTIERI NIKOLAS 126 34,50
A030 2 GOMENA ANTONIO 127 34
A030 2 COLELLA GIAMPIERO 128 33,50
A030 2 BOSSO SERENA 129 33,50
A030 2 MARRAFFA ALFREDO 130 33,50
A030 2 SALVINO ANNA 131 33,50
A030 2 DELLA CERRA FRANCESCO 132 33
A030 2 RANDAZZO SIMONE 133 33
A030 2 PIRONE ALFREDO 134 33
A030 2 FURIO ELISABETTA 135 33
A030 2 PUCCI NICOLAMARIA 136 33
A030 2 FALCO SALVATORE 137 33
A030 2 LUCIANO MASSIMILIANO 138 33
A030 2 GAGLIARDI PASQUALINO 139 32,50
A030 2 TRIGGIANESE FRANCESCO 140 32,50
A030 2 GIORDANO SERENA 141 32
A030 2 FORTUNATO VINCENZO 142 32
A030 2 VELLI VINCENZO 143 31,50
A030 2 CACCAVALE ROSA 144 31
A030 2 MASCOLO RICCARDO SILVANO 145 30,50
A030 2 TORINO STEFANO 146 30,50
A030 2 CRISTOFANO ILENIA 147 29,50
A030 2 ROMANO DANILO 148 29
A030 2 SMILOVICH CARLO 149 29
A030 2 D'URSO MARIA OLIMPIA 150 28,50
A030 2 PALUMBO MASSIMO 151 28
A030 2 LACQUANITI SAMUELE 152 28
A030 2 POLCARO GIUSEPPE 153 28
A030 2 PASTORELLI MARIANO 154 28
A030 2 CORONA MILA 155 28
A030 2 RULLO IGNAZIO 156 27
A030 2 RUSSO SEBASTIANO 157 27
A030 2 LUONGO ROSSELLA 158 27
A030 2 NARDIELLO GIORGIA 159 27
A030 2 ARCHIDIACONO EUPLIO FRANCO 160 27
A030 2 DE ROSA FILOMENA 161 27
A030 2 DIVITTORIO ANNUNZIATA 162 23,50
A030 2 FERRANTE MANUEL 163 23,50
A030 2 MASSARO LORENA 164 23,50
A030 2 COLELLA YLENIA 165 23,50
A030 2 ALBANO ALFONSO 166 23,50
A030 2 MONTESANO GIOVANNI 167 23,50
A030 2 PARASCANDOLO LINA 168 23,50
A030 2 MAGNATTA MASSIMILIANO 169 23,50
A030 2 MELILLO ANTONIO 170 23,50
A030 2 DE PADUA STEFANO 171 23
A030 2 ALESCI FEDERICA 172 22,50
A030 2 FERRARO SAVERIO 173 22,50
A030 2 CIUCI MARTINA 174 22,50
A030 2 RUOCCO CARMINE 175 22
A030 2 RESCIGNO FEDERICA 176 22
A030 2 DAVIDDE ORNELLA 177 21,50
A030 2 REPPUCCI RAFFAELLA 178 21,50
A030 2 BELLINI CLAUDIO 179 21
A030 2 VALENTE BEATRICE 180 21
A030 2 MEMOLI LOREDANA 181 21
A030 2 CAPRARELLA SABRINA 182 21
A030 2 PETRILLO CLAUDIA 183 20,50
A030 2 BUCCINO GIOVANNA 184 19,50
A030 2 DONNARUMMA GIANMARCO 185 18,50
A030 2 LIBERTI MAURIZIO 186 18,50
A030 2 PAGLIUCA CARMELA 187 18
A030 2 ORTOLANO LORIS 188 18
A030 2 GRANATA LIVIO 189 18
A030 2 RAGAZZO IVER 190 16,50
A030 2 GAGLIARDI ALFONSO 191 15,50
A030 2 TORTORELLA CHIARA 192 15,50
A030 2 LIPPIELLO GIUSEPPE 193 15
A030 2 PELUSO MASSIMO 194 13
A030 2 GRELLA DORIANA 195 12,50
A030 2 FIORAVANTI EMILIA 196 12,50
A030 2 MARTINIELLO CRESCENZO 197 12
A030 2 SIENA ERNESTO 198 12

A030 2 MASCOLO DONATO 199 12
A030 2 SAVINO MICHELA 200 12
A030 2 D ALELIO GENEI 201 12
A030 2 MONTEFUSCO AURELIO 202 12
AM56 1 TERRANOVA SALVATORE 1 209 SI
AM56 1 AMBROSONE CRISTINA ITALIA 2 93 SI
AM56 1 MUSCO ELISABETTA 3 78 SI
AM56 1 CONTE LUIGINA 4 65 SI
AM56 1 GIORDANO PIETRO 5 52 SI
AM56 2 DOSCHI ERRICO 1 279
AM56 2 GENOVESE LUIGIA 2 170
AM56 2 DE CASTRIS RITA 3 128
AM56 2 CATALANO ANTONELLA 4 97,50
AM56 2 DI LASCIO STEFANIA 5 90
AM56 2 GARGIULO BEATRICE STEFANIA 6 82
AM56 2 PALUMBO MASSIMO 7 50
AM56 2 MUCCIOLO SHAADY 8 44,50
AM56 2 OKANO YUKO 9 41
AM56 2 NARDIELLO GIORGIA 10 24
AM56 2 GRANATA LIVIO 11 24
AM56 2 MASSARO LORENA 12 23,50

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. Indicazione ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dall' Ordinanza collegiale n.

N. 6081/2021 del 2 novembre 2021 EMESSA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – SEZIONE TERZA BIS – pubblicata **IN DATA 3 novembre 2021**, che ha ordinato la notifica per pubblici proclami secondo le modalità stabilite nella richiamata ordinanza dello stesso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Bis.

7. testo integrale del ricorso

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

RICORSO

PER la prof.ssa **FURNO TIZIANA** (CF: FRNTZN78E44A783C), nata a Benevento il 04.05.1978, res.te in S. Marco dei Cavoti in Piazza Risorgimento, 29, rappresentata e difesa dall'avv. Ida Tomasiello, del Foro di Avellino, C.F.: TMSDIA72H41D708J e dall'avv. Andrea de' Longis, del Foro di Benevento, C.F.:DLNNDR83B27A783S, per procura resa in calce su foglio separato che forma parte integrante del presente atto, elettivamente domiciliati presso il proprio domicilio digitale risultante dai Registri di Giustizia, i quali Difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax "0825785125", e/o agli indirizzi di posta elettronica certificata avv.andreadelongis@pec.it; idatomasiello@pec.it;

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro, l.r.p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere 76/a, **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del l.r.p.t., Via Ponte della Maddalena, 55 80142 Napoli; **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII- Ambito Territoriale di Avellino**, in persona del l.r.p.t., Via Marotta 14 83100 Avellino;

difesi e domiciliati *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi, n.12.

nonché

- Carmine Oliva, res.te in Ariano Irpino (AV) il 31.08.1976, alla Via Stratola n. 9.

(Classe A030);

-Elisabetta Musco, res.te in Sant'Angelo a Cupolo (BN) alla Via Pescara n. 2 (AM56).

nonché contro

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali supplenze (GPS della Provincia di Avellino) 1° fascia elenchi aggiuntivi e 2° fascia, per le classi di concorso A030, AM56.

PER

- **l'annullamento**, previa sospensione dell'efficacia, del decreto m_pi.AOOU SPAV. REGISTRO UFFICIALE. U. 0003807. 25-08-2021 di ripubblicazione delle graduatorie di 1° fascia elenchi aggiuntivi e 2° fascia dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino, delle graduatorie GPS AVELLINO PRIMA FASCIA e, pubblicata sul sito web dell'amministrazione in data 26 agosto 2021 e successive rettifiche; della cancellazione della docente per le classi di concorso A030 e AM56, nonché dell'esclusione senza motivazione nei confronti di Furno Tiziana, visibile sulla piattaforma istanza on line; del provvedimento AOOU SPAV U. 3971 del 06.09.2021, comunicato a mezzo pec allo scrivente legale in pari data, avente ad oggetto risposta a: "*Reclamo avverso elenchi aggiuntivi I fascia GPS. Classi di concorso A030, AM 56. FURNO Tiziana*"; del decreto di pubblicazione degli incarichi annuali e successive rettifiche; ove occorra del D.M. n. 51/2021, del D.M. 242/2021, della circolare ministeriale n. 25089 del 06.08.2021 e di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque,

connesso/i a quelli impugnati, in contrasto con l'art. 7 c. 4 lett.e) O.M. n. 60/2020; in via gradata del mancato reinserimento in II fascia GPS per le classi di concorso A030 e AM56; - per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi I° fascia, ovvero in via gradata per l'inserimento in 2° fascia GPS. Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate al corretto inserimento in graduatoria negli elenchi aggiuntivi I° fascia GPS Avellino, anche con riserva, con conseguenziale provvedimento di individuazione e assegnazione incarico annuale in virtù del corretto inserimento in graduatoria; ovvero in via gradata per l'inserimento in 2° fascia GPS con conseguenziale provvedimento di individuazione e assegnazione incarico in virtù del corretto inserimento in graduatoria. Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni.

Premesso in fatto che

la prof.ssa **FURNO TIZIANA** (CF: FRNTZN78E44A783C),- già inserita per l'anno scolastico 2020/2021 nella seconda fascia delle graduatorie GPS per le classi di concorso A029, A030, AM56, AM55-, in data 25.07.2021, depositava apposita e rituale istanza *on line* predisposta per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi I fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze del personale docente per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi del D.M. 51 del 03/03/2021 e dell'O.M. n. 60/2020), avendo conseguito il titolo abilitativo in Romania e presentato, nei termini, la relativa domanda per i seguenti ordini e gradi di scuola: Secondaria di primo grado; classi di concorso A030 Musica nella scuola secondaria di I grado; AM56 strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di I grado (VIOLINO).

L'Ufficio Scolastico A.T. di Avellino provvedeva alla pubblicazione delle graduatorie GPS I fascia, elenchi aggiuntivi e II fascia, in cui la prof.ssa Furno risultava regolarmente inserita negli elenchi aggiuntivi I fascia alla pos. n. 2 per la classe di concorso AM56 e pos. n. 22 per la classe di concorso A030.

In data 18.08.2021, la prof.ssa Furno verificava dalla piattaforma Polis uno stato di esclusione della domanda, non comunicato alla ricorrente né motivato. Infatti, dalla piattaforma Polis non si evince, tuttora, né il provvedimento tampoco il motivo di esclusione, essendo riportato esclusivamente il provvedimento generale prot. n. 000571.08.02.2021 del 08.02.2021, a firma della dirigente, del tutto privo di qualsivoglia motivazione legittimante una possibile esclusione. **Non risulta pertanto dalla piattaforma alcun provvedimento di esclusione relativo alla Prof.ssa Furno, tampoco alcuna motivazione,** risultando unicamente una illegittima spunta di esclusione con provvedimento inconferente.

Peraltro, la prof.ssa Furno, ancora inserita, in data 19.08.2021, nelle graduatorie pubblicate, presentava regolarmente istanza ai sensi del D.M. 30 luglio 2021 n.242, trovandosi altresì in possesso dei requisiti necessari a partecipare alla nomina in ruolo secondo quanto previsto dal D.L. 73/2021, art. 59 comma 4.

In data 25.08.2021, la prof.ssa Furno, a mezzo dei sottoscritti legali, provvedeva ad inoltrare reclamo segnalando la illegittimità/erroneità della esclusione. Tuttavia, in data 26.08.2021, l'A.T. di Avellino provvedeva alla ripubblicazione delle graduatorie, cancellando il nominativo della prof.ssa Furno, sia per la classe di concorso A030 che dalla classe di concorso AM56, dagli elenchi aggiuntivi I° fascia, e non provvedendo nemmeno al reinserimento nella 2° fascia da cui era stata depennata esclusivamente ai fini dell'inserimento in I° fascia elenchi aggiuntivi.

Recatasi tempestivamente presso la sede dell'A.T. evocato, la prof.ssa Furno (che ha richiesto l'inserimento in graduatoria solo per la materia e non per il sostegno) apprendeva per le vie brevi dai funzionari preposti di essere stata esclusa, in virtù di una circolare del M.I. che riguardava esclusivamente la specializzazione sul sostegno e, pertanto, sulla scorta di tale circolare l'Ufficio aveva ritenuto che i titoli abilitativi conseguiti in Romania non fossero validi ai fini dell'inserimento in GPS e, sempre secondo una fantasiosa interpretazione dell'Ufficio, che la domanda fosse stata presentata erroneamente al Ministero dell'Istruzione anziché al Ministero dell'Università e della Ricerca.

Tale assunto veniva reso anche in risposta al reclamo, con un inconferente richiamo ad una sentenza del Consiglio di Stato e in dispregio della normativa sulla procedura di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito, facilmente rinvenibile sul sito dell'amministrazione, aggiornato al 4 agosto 2021, <http://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-professione-docente>, nonché dai decreti di riconoscimento già emessi dal Ministero.

Nella suddetta risposta l'Ufficio sosteneva altresì che: *“Prendendo le mosse dal dato normativo non risultano modificati: • il D.M. 241 del 30/07/21 che non consente, art 2 co1 e art 4 co 1, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi nelle GPS a tutti coloro che hanno conseguito il titolo all'estero, attualmente in corso di riconoscimento; • né il D.M. n. 51 del 03/03/2021 che detta precise disposizioni in tema di costituzione degli elenchi aggiuntivi: l'art. artt. 1 co -a differenza di quanto espressamente stabilisce il precedente D.M. (fonte di pari grado) 60/2021 istitutivo delle GPS all'art. 7 co 4 lett. e) - non prevede a che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'estero, in corso di riconoscimento. In proposito il dettato normativo è di una chiarezza palmare: “[...] possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto [...] i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021 [...]]. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”; • né la nota n. AOODGPER/21317 del 12.luglio u.s., che prevede che “Coloro*

che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione (giò precisare e ribadire: già riconosciuti) successivamente alla data del 24 luglio 2021 si iscriveranno con riserva e comunicheranno tempestivamente via PEC – comunque entro il giorno 01 agosto 2021 – il conseguimento del titolo; agli uffici scolastici territoriali competenti. Tali uffici, attraverso le funzioni SIDI disponibili nel periodo compreso tra il 2 agosto 2021 ed il 5 agosto 2021, provvederanno ad inserire i titoli pervenuti con le modalità sopra descritte e a sciogliere la riserva”;

• *né la circolare ministeriale sulle supplenze del 6 agosto 2021 prot. n. 25089 che, precisamente a pag. 7, non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'estero, **in corso di riconoscimento.**”*

Nel caso in esame, la ricorrente conseguiva abilitazione all'insegnamento in uno Stato estero, nello specifico in Romania e presentava, sulla scorta di tale titolo abilitativo, **domanda di riconoscimento per materia (NON per sostegno)**, dei suddetti titoli ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie DIR. CE 35- 2006 come modificata dalla DIR. CE 55- 2013, recepite dal D. Lgs. n. 206/2007 e dal D. Lgs. n. 15/2016 con domanda presentata all'UFFICIO COMPETENTE Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione – Ufficio VIII “Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione”.

- Pertanto, **la ricorrente è allo stato in attesa del riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero**, nell'ambito musica, a seguito di domanda presentata alla suddetta Direzione Generale competente con prot. n. 12222 del 23.07.2021.
 - Sulla scorta dell'abilitazione conseguita e della presentazione della domanda, la prof.ssa Furno provvedeva a presentare nei termini di legge, in data 25.07.2021, istanza on line, predisposta ai sensi del D.M. n. 51/2021, ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi 1° fascia delle graduatorie provinciali supplenze del personale docente per l'anno scolastico 2021/2022 per i sopra dettagliati ordini e gradi di scuola.
 - Vani sono risultati i tentativi di ottenere in autotutela l'annullamento degli atti impugnati.
- Di qui la necessità del ricorso e dell'istanza cautelare che meritano accoglimento sulla scorta dei seguenti motivi di

DIRITTO

In via del tutto preliminare, si rileva **in punto di giurisdizione** che la controversia sottoposta all'esame di codesto Ecc.mo Tar ha ad oggetto l'impugnazione di atti per i quali sono astrattamente configurabili posizioni di interesse legittimo e che rappresentano la *proiezione applicativa di un non corretto esercizio del potere di organizzazione, il quale rimane pur sempre l'oggetto del giudizio e della contestazione del privato* (Consiglio di Stato n. 953/2016). Appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti normativi in senso lato, attraverso cui le p.a. definiscono le linee fondamentali della organizzazione.

Nella fattispecie *de qua* la ricorrente risulta esclusa dalla graduatoria non per effetto dell'espressione del potere datoriale, ma per il non corretto uso del potere amministrativo e, in particolare, **per l'errata interpretazione ed applicazione del D.M. n. 51/2021 e dell'istituto della riserva di cui all'art. 7 dell'O.M. n. 60/2020**, in danno dei soggetti che hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, le cui vicende relative al procedimento amministrativo di riconoscimento sono di esclusiva cognizione del giudice amministrativo, vertendosi sull'interpretazione di clausole del bando *“aventi effetti generali e riflessi su fasce di situazioni giuridiche soggettive interrelate, in ordine alle quali va ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo”* (Consiglio di Stato n. 6230/2021 pubblicata il 07.09.2021)

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, *permane la giurisdizione del Giudice amministrativo nell'ipotesi in cui sia stato posto in essere un atto di autotutela che incida sulla validità della graduatoria stessa, mediante l'adozione di un contrarius actus, la cui legittimità deve essere verificata dal Giudice amministrativo* (Cass. Civ. Sez. Unite. 26 febbraio 2010 n. 4648) e il provvedimento dell'Usr At Avellino di ripubblicazione delle graduatorie è stato espressamente reso in esercizio della potestà di autotutela, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990.

In punto di **competenza territoriale**, si rileva che la presente controversia verte sulla corretta interpretazione di un atto statale, segnatamente del D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, nonché del D.M. n. 242 del 30 luglio 2021 e della Circolare del Ministero dell'Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 in contrasto con l'O.M. n. 60/2020.

Pertanto, rilevato che, *“ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a., è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma; - che, ai sensi dell'art. 13, comma 4 bis c.p.a., la competenza a conoscere gli atti presupposti di natura normativa o generale attrae anche la competenza a conoscere gli atti consequenziali; Considerato che i ricorrenti impugnano altresì il D.M. 51 del 3 marzo 2021, il D.M. n. 242 del 30 luglio 2021 e la Circolare del Ministero dell'Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089; Ritenuto pertanto che, ai sensi delle citate norme, la competenza sulla presente controversia spetta al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a., viene indicato come competente a deciderla”*. (così espressamente Tar Sicilia Palermo)

In ogni caso si rileva che l'intestato Tar ha già ritenuto la propria giurisdizione e competenza in numerosi procedimenti analoghi e perfettamente sovrapponibili, ritenendo altresì meritevoli le esigenze cautelari *“Considerato:- che i decreti di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto*

con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento". (Cfr, ex multis, Tar Lazio Roma ord. caut. 5223/2021; 5325/2021).

E) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 c. 1 e dell'art. 7 c. 1 del D.M n. 51/2021- contrasto dell'art. 7 c. 4 lett. e) dell'O.M. 60/2020; eccesso di potere – carenza di istruttoria– difetto assoluto di motivazione- manifesta illogicità – disparità di trattamento.

Si rileva preliminarmente **l'assoluta mancanza del provvedimento di esclusione dalla ripubblicazione delle graduatorie come impugnate.**

Difatti, si osserva che, la ricorrente non ha ricevuto alcun provvedimento di esclusione con relativa motivazione, essendo rinvenibile sulla piattaforma di istanze on line, relativamente alla posizione dedotta della prof.ssa Furno - quale provvedimento di esclusione- un provvedimento recante prot. n. 000571 del **08.02.2021** (che si allega), addirittura precedente alla pubblicazione del D.M. n 51/2021 e al provvedimento di esclusione, del tutto incoerente, privo di qualsivoglia elemento motivazionale e/o di congrui e coerenti riferimenti normativi.

Si osserva, inoltre, che anche la nota 0003971 del 06.09.2021, comunicata a mezzo mail pec allo scrivente legale, successiva sia all'esclusione visibile sulla piattaforma sia al provvedimento di ripubblicazione delle graduatorie, resa in riscontro al reclamo non può integrare in alcun modo un provvedimento di esclusione, mai comunicato alla ricorrente, tampoco soccorrere l'assoluta difetto di motivazione, non solo per violazione del divieto di integrazione postuma del compendio motivazionale, da tempo costantemente ribadito dalla giustizia amministrativa, ma significativamente perché la stessa nota 0003971 a firma della dirigente Dott.ssa Grano, appare inidonea ad integrare i requisiti di sufficienza, congruità e coerenza della motivazione.

In ogni caso, infatti, la motivazione non deve soltanto "essere presente", bensì deve essere anche sufficiente, congrua e coerente.

Dottrina e giurisprudenza individuano i canoni della motivazione nella sufficienza – attitudine ad eliminare i dubbi di irragionevolezza e di arbitrio nell'operato della P.a., e nella congruità – corretta esternazione dei percorsi logici e le ragioni poste dall'amministrazione alla base del provvedimento assunto. Infine, la motivazione deve essere coerente, in assenza della quale si parla di motivazione contraddittoria, ossia nel caso in cui un provvedimento viene assunto sulla base di più circostanze, le quali, tuttavia, sono tra di loro incompatibili.

Orbene, nella richiamata nota di riscontro al reclamo, vengono richiamati una serie di dati normativi, talvolta anche errati (es inconfidente ed erroneo richiamo al dm 241/2021) ed inconfidenti arresti giurisprudenziali, senza fornire neanche in tale sede la precisa motivazione dell'esclusione in autotutela dalla ripubblicazione delle graduatorie.

Inoltre, non fornisce alcuna motivazione, tampoco alcun riferimento normativo, relativamente all'esclusione anche dalla 2° fascia GPS per le classi di concorso A030 e AM56.

Nel merito si osserva che gli atti impugnati risultano illegittimi, arbitrari e discriminatori.

In punto di violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 1 c. 1 e dell'art. 7 c. 1 del D.M n. 51/2021, nonché dell'art. 7 c. 4 lett. e) dell'O.M. 60/2020, per contrasto con la citata disposizione, si osserva che:

Ai sensi dell'art. 1 c.1 del decreto ministeriale n. 51 del 03 marzo 2021, "*Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente*";

Ai sensi dell'art. 7 c.1 del richiamato decreto ministeriale n. 51 del 03.03.2021, "**Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858**".

Dunque, per l'effetto, ai sensi dell'**art. 7 c. 4 lett. e)** dell'ordinanza in parola, "*... qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine di presentazione della istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo*".

Peraltro, si osserva, che tale corretta interpretazione del D.M. n. 51/2021 trova conforto e conferma nello stesso modulo predisposto dal ministero resistente ai fini della presentazione della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi. Difatti, come facilmente rinvenibile, dalla domanda predisposta su istanze on line, alla voce di inserimento del titolo abilitativo conseguito all'estero è stato previsto e consentito **l'inserimento della data di conseguimento del titolo nel paese estero (data conseguimento) e l'inserimento della data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo (data presentazione domanda di riconoscimento)**. Si tratta,

naturalmente, di specifiche opzioni obbligate e previste dal sistema e non modificabili dai singoli istanti, che consentono espressamente la possibilità di accedere agli elenchi aggiuntivi ai soggetti abilitati all'estero che abbiano presentato domanda **in corso di riconoscimento**.

Pertanto, è lo stesso Ministero resistente ad aver previsto nel modulo predisposto esclusivamente ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi ai sensi del D.M. n. 51/2021 la possibilità di inserire il titolo di abilitazione conseguito all'estero ed in corso di riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 7 c.4 dell'O.M. n. 60/2020.

Orbene, la Prof.ssa Furno Tiziana ha conseguito il titolo di accesso all'estero (Romania) in data 17.07.2021 e ha presentato domanda alla Direzione generale competente per il riconoscimento in data 23.07.2021 con prot. n. 12222 (dunque entro il termine di presentazione dell'istanza).

Sulla presentazione della domanda, si osserva che totalmente prive di fondamento risultano le considerazioni dell'Ufficio Scolastico relativamente alla inammissibilità per incompetenza del ministero ricevente della istanza di riconoscimento.

Si rileva, infatti, che è l'Ufficio Scolastico territoriale a non avere alcuna competenza in ordine all'istanza presentata dall'interessata ai fini del riconoscimento del titolo abilitativo, non essendo l'organo competente a valutare né la sua ammissibilità né la sua fondatezza. **In ogni caso si rileva che la domanda è stata correttamente presentata all'Ufficio competente.** La sentenza erroneamente richiamata, oltre a non stabilire un criterio di carattere generale, si riferisce espressamente alla specializzazione sul sostegno e non, come nel caso della ricorrente, all'abilitazione all'insegnamento sulla materia e segnatamente nell'ambito musica.

Peraltro, sul punto il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare la illegittimità della motivazione del Ministero in ordine alla presunta incompetenza, rilevando che **“L'applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie manifesta l'illegittimità del diniego opposto dal Ministero intimato, il quale, anziché ritenere inammissibile l'istanza per difetto di legittimazione, avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione delle parti ricorrenti, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall'esperienza professionale maturata dai ricorrenti nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente. All'esito di tale procedura di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo seguito dagli appellanti, come attestato dai titoli esteri in proprio possesso, avrebbe dovuto verificare se sussistessero le condizioni per accogliere le istanze di riconoscimento all'uopo presentate in sede procedimentale”.** (Consiglio di Stato n. 5409/2021 del 19.07.2021)

In ogni caso, neanche il Ministero resistente ha mai eccepito e dedotto in alcun precedente il difetto di legittimazione e/o incompetenza relativamente alle istanze di riconoscimento sulla materia, e segnatamente, con particolare riferimento all'ambito musica, ha già provveduto al riconoscimento delle classi di concorso richieste come da provvedimenti che si allegano.

Orbene, pur volendo prescindere dalla scarsa conoscenza dell'amministrazione territoriale, circa il procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo estero (si ribadisce, non di sua competenza), e dei relativi provvedimenti, si osserva la assoluta illegittimità della condotta dell'Ambito Territoriale, nonché la specifica responsabilità dell'Ufficio, che anziché arrogarsi una improbabile interpretazione di *“coordinate ermeneutiche al caso che ci compete”*, avrebbe potuto verificare con la normale diligenza e competenza che le istanze di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero debbano essere inviate, come rinvenibile chiaramente dal sito del ministero resistente (<http://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-professione-docente>) al Ministero dell'Istruzione, con apposita domanda on line all' **“UFFICIO COMPETENTE Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione – Ufficio VIII “Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione”**.

Pertanto, la Prof.ssa Furno, in virtù della corretta interpretazione del D.M. n. 51/2021, ha diritto all'inserimento negli elenchi aggiuntivi ai sensi dell'art. 1 c. 1 del D.M. n. 51 del 03.03.2021 e dell'art. 7 c.4 lett. e).

Pertanto, si rileva che il Tar Lazio Roma si è già pronunciato sul punto favorevolmente ai docenti interessati con numerose ordinanze cautelari, rilevando che i decreti di esclusione e i provvedimenti sui quali gli stessi si fondano *“appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento”.* (ex pluribus Tar Lazio Roma ord. caut. n. 5304/2021)

Sotto diverso profilo violazione degli artt. 3 e 97 Cost. disparità di trattamento –discriminazione – irragionevolezza- contraddittorietà.

Si osserva, inoltre, che il comportamento del resistente USR Campania- Ambito Territoriale di Avellino, si connota di ulteriori profili di illegittimità per manifesta contraddittorietà, irragionevolezza e disparità di trattamento.

Appare in primo luogo contraddittorio l'agere amministrativo, rilevato che l'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 all'art. 7 espressamente consente l'inserimento con riserva dei docenti abilitati all'estero in attesa del decreto di riconoscimento. Pertanto, risultano già inseriti in 1° fascia Gps della Provincia di Avellino (oltre che di tutte le Gps delle Province italiane) docenti in attesa del decreto di riconoscimento del titolo estero.

Pertanto, ritenere non applicabile la medesima disposizione dell'art. 7 dell'O.M. n. 60/2020 (richiamato dal D.M. n. 51/2021 proprio per la regolamentazione di quanto non espressamente esplicitato dal decreto stesso), e non consentire l'inserimento negli elenchi aggiuntivi (in coda alla 1° fascia) si tradurrebbe in una evidente disparità di trattamento di soggetti in situazioni assolutamente identiche.

Peraltro, se si aderisse alla interpretazione data dall'Ufficio Territoriale, ci si troverebbe nella paradossale situazione che risulterebbero in 1° fascia Gps docenti inseriti con riserva, ancora in attesa del riconoscimento del titolo estero, e in coda alla 1° fascia negli elenchi aggiuntivi docenti con titolo già riconosciuto.

D'altronde, si ribadisce che **lo stesso ministero, nella predisposizione dei moduli da utilizzare per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi, di cui al DM 51/2021, ha previsto e consentito espressamente l'inserimento delle abilitazioni conseguite all'estero in corso di riconoscimento.**

Per altro verso, il comportamento amministrativo si connota di ulteriori profili di illegittimità per una evidente ed ingiustificata discriminazione nei confronti dei docenti abilitati in Romania, come da precedenti provvedimenti impugnati innanzi all'intestato Tar, pur a fronte degli innumerevoli e consolidati arresti del Consiglio di Stato (*ex pluribus* Consiglio di Stato n. 1198/2020 conf. succ.).

Il Consiglio di Stato (Sez. VI, n.1198/2020 e 2495/2020, conf. succ.), ha infatti avuto modo di affermare che, - *“l'argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018)”*;

- *“una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell'operatività in Italia, altro paese UE, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia”*;

- *“l'eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all'estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea sopra richiamati”*.

- *“in tale ottica, le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. più di recente Corte giustizia UE, sez. III, 06/12/2018, n. 675)”*.

Si rileva, inoltre, la vistosa disparità di trattamento fra soggetti in condizioni assolutamente identiche, così violando canoni fondamentali sia di ordine comunitario che costituzionale, posto che numerosi docenti nella medesima posizione fattuale e giuridica della ricorrente (con riserva del titolo di abilitazione conseguito in Romania) risultano essere inseriti da altri Uffici territoriali legittimamente in 1° fascia e negli elenchi aggiuntivi 1° fascia GPS e destinatari di contratto a tempo determinato.

- **Eccesso di potere - carenza di istruttoria - violazione dell'art. 7 della l.n.241/1990**

Il provvedimento dell'Amministrazione è ulteriormente illegittimo perché posto in essere in violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990. L'Amministrazione, infatti, non solo non provvedeva, come *supra* argomentato ad emettere alcun provvedimento motivato di esclusione, ma ometteva di comunicare anche l'avvio del procedimento di esclusione della candidata dalle graduatorie sia di 1° fascia elenchi aggiuntivi che di 2° fascia, non consentendo alla ricorrente, nella fase prodromica dell'esclusione, alcun diritto di difesa e/o partecipazione al procedimento.

Appare, dunque, illegittimo anche sotto tale profilo l'agere amministrativo, rilevato che è espressamente previsto che, al fine di consentire la massima partecipazione, in aderenza con i principi di trasparenza, buon andamento e di imparzialità nel governo della funzione amministrativa, si provveda alla comunicazione di avvio del procedimento.

Tale comunicazione deve necessariamente essere effettuata con le modalità previste dall'art. 8 della medesima normativa e deve contenere l'indicazione dei requisiti stabiliti al comma 2 dello stesso articolo.

L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento riguarda i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, i quali devono avere avviso personale o, nel caso di elevato numero di destinatari, comunicazione tramite forme di pubblicità idonee a perseguire lo scopo.

La mancanza della suddetta comunicazione di avvio del procedimento, comporta anche l'impossibilità, prima del provvedimento di esclusione, di *“presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento”*, come testualmente previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b), della legge 241 del 1990, in violazione dei più basilari principi inerenti la pienezza del contraddittorio.

Parte ricorrente prendeva contezza della propria esclusione solo a seguito della pubblicazione delle graduatorie senza che le fosse notificato alcun provvedimento di esclusione, tampoco di avvio del procedimento.

In via gradata sul mancato reinserimento in 2° fascia

- **Eccesso di potere- carenza di istruttoria – difetto assoluto di motivazione- violazione della l.n.241/1990- violazione delle disposizioni ministeriali**

In via gradata, l'illegittimità dell'agere amministrativo si consolida anche nella immotivata ed incomprensibile esclusione anche dalla 2° fascia GPS.

Nel riportarsi espressamente, alle considerazioni dei paragrafi precedenti, sui vizi dedotti degli atti impugnati, che per brevità di esposizione si reiterano anche in ordine alla incomprensibile esclusione anche dalla 2° fascia GPS, senza alcun provvedimento e/o motivazione. Si richiamano, pertanto, le censure e le argomentazioni già *supra* articolate in ordine al difetto di motivazione.

Infatti, qualora dovessero ritenersi non sussistenti i presupposti per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi 1° fascia, si rileva che la prof.ssa Furno risulta, in ogni caso illegittimamente estromessa anche dalle GPS 2° fascia, dove già inserita per l'anno scolastico 2020-2021 in GPS della Provincia di Avellino 2° fascia per le classi di concorso A029, A030, AM55, AM56 ricorrendo i presupposti e i requisiti di cui all'art. 3 c. 6 lett. b) dell'O.M. n. 60/2020. In seguito - e per l'effetto (purtroppo temporaneo) - all'inserimento negli elenchi aggiuntivi 1° fascia, la ricorrente è stata cancellata dalla 2° fascia Gps per le classi di concorso A030 e AM56.

Tuttavia, a seguito della ripubblicazione delle graduatorie di 1° fascia, elenchi aggiuntivi e 2° fascia in data 26.08.2021, la prof.ssa Furno è stata depennata anche dalla 2° fascia per le classi di concorso A030 e AM56, in assenza totale di provvedimento di esclusione.

Si rileva, sul punto, in aggiunta alla evidente illegittimità di tale esclusione, che anche le istruzioni fornite dal ministero agli Uffici territoriali in merito ai contenziosi, nella nota n. **25089 del 06.08.2021**, che in caso di accertata carenza di titolo con valore abilitante, "*gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.*"

Nel caso in esame, la Prof.ssa Furno, già per l'anno scolastico 2020/2021 risultava inserita in 2° fascia, con validazione del sistema, per le classi di concorso A029, A030, AM56, AM55 e, tuttora risulta inserita per le classi di concorso A029, AM55, a ulteriore riprova che il depennamento per le altre due classi di concorso risulta avvenuto per l'inserimento provvisorio negli elenchi aggiuntivi. Appare, pertanto, di ogni evidenza che in caso venga confermata l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi alla 1° fascia, la prof.ssa Furno, certamente in possesso dei requisiti (mai contestati dall'Ufficio) dovrà essere inserita nella posizione acquisita in 2° fascia.

Istanza cautelare

Il ricorso risulta assistito dal prescritto *fumus boni iuris* per i motivi innanzi esplicitati e quanto al danno si rileva che, a seguito degli atti impugnati, la ricorrente è stata esclusa dalle convocazioni per i contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022, anche ai fini dell'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 c.4 D.L. 73/2021, nonché dalle graduatorie d'istituto, impedendo alla docente, di poter conseguire un rapporto di lavoro, anche a tempo determinato.

D'altra parte, il danno è *in re ipsa*, tenuto conto che alla ricorrente per effetto dell'atto impugnato, è precluso il diritto costituzionale al lavoro pur in presenza dei requisiti previsti dalle disposizioni in punto di graduatorie supplenze 2020/2022, rilevando che, alla data odierna, risultano destinatari di rapporti di lavoro docenti inseriti in posizione successiva alla ricorrente sia negli elenchi aggiuntivi 1° fascia che in 2° fascia GPS.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni esposte, il *periculum in mora*, che legittimano la sospensione degli impugnati atti e di ogni atto conseguente, presupposto e collegato.

Istanza per la notificazione per pubblici proclami

I sottoscritti Avv. Ida Tomasiello e Andrea de' Longis che assistono, rappresentano e difendono la parte ricorrente giusta procura in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali supplenze USR CAMPANIA- USP AT AVELLINO, come innanzi dedotto e argomentato;

Qualora l'Ecc.mo TAR adito volesse valutare la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie indicate, come nel presente atto dettagliate, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso dovrà essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nelle vigenti graduatorie provinciali sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio dei ricorrenti medesimi;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per la difficoltà di reperire le generalità degli stessi;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori

FANNO ISTANZA

Affinché Codesto Ecc.mo Tribunale, valutata l'opportunità di integrazione del contraddittorio e di conseguenza quella di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Ministero dell'Istruzione- Usr Campania Ambito Territoriale di Avellino.

P.Q.M.

Si conclude chiedendo l'**accoglimento della cautelare e del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati.**

Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare al corretto inserimento in graduatoria elenchi aggiuntivi 1° fascia GPS Avellino, anche con riserva, con conseguenziale provvedimento di individuazione e assegnazione incarico annuale in virtù del corretto inserimento in graduatoria; ovvero in via gradata per l'inserimento in 2° fascia GPS con conseguenziale provvedimento di individuazione e assegnazione incarico in virtù del corretto inserimento in graduatoria. Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni.

Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione ai Difensori antistatari.

In via istruttoria, si chiede che il Giudice acquisisca dall'amministrazione tutti gli atti del procedimento non in possesso della ricorrente.

Si allega:

- *Procure alle liti;*
- *Provvedimenti USR AT Avellino;*
- *Reclamo e relativa risposta;*
- *Domanda inserimento DM 51 2021;*
- *Graduatorie GPS Provincia Avellino.*

Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che il contributo è pari ad Euro 325,00.

Avellino - Napoli, lì 07.10.2021

Avv. Ida Tomasiello

Avv. Andrea de' Longis

Si allega:


- *Copia ricorso RG 9748/2021 Tar Lazio Roma Sez. III Bis;*
- *Ordinanza autorizzativa n. 6081/2021 Tar Lazio Roma Sez. III Bis;*
- *Copia bonifico per pubblici proclami.*

Avv. Ida Tomasiello

TOMASIELLO IDA Firmato digitalmente da
TOMASIELLO IDA
Data: 2021.11.04 10:05:03 +01'00'

Pubblicato il 03/11/2021

N.06081_2021 REG.PROV.CAU.
N. 09748/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9748 del 2021, proposto da

Tiziana Furno, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Tomasiello, Andrea De' Longis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr Campania non costituito in giudizio;

nei confronti

Elisabetta Musco, Carmine Oliva non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto m_pi.AOOUSPAV.
REGISTRO UFFICIALE. U. 0003807. 25-08-2021 di ripubblicazione delle

graduatorie di 1° fascia elenchi aggiuntivi e 2° fascia dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino, delle graduatoria GPS AVELLINO PRIMA FASCIA e, pubblicata sul sito web dell'amministrazione in data 26 agosto 2021 e successive rettifiche; della cancellazione della docente per le classi di concorso A030 e AM56, nonché dell'esclusione senza motivazione nei confronti di Furno Tiziana, visibile sulla piattaforma istanza on line; del provvedimento AOOUSPAV U. 3971 del 06.09.2021, comunicato a mezzo pec allo scrivente legale in pari data, avente ad oggetto risposta a: “ Reclamo avverso elenchi aggiuntivi I fascia GPS. Classi di concorso A030, AM 56. FURNO Tiziana”; del decreto di pubblicazione degli incarichi annuali e successive rettifiche; ove occorra del D.M. n. 51/2021, del D.M. 242/2021, della circolare ministeriale n. 25089 del 06.08.2021 e di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati, in contrasto con l'art. 7 c. 4 lett.e) O.M. n. 60/2020; in via gradata del mancato reinserimento in II fascia GPS per le classi di concorso A030 e AM56; - per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi 1° fascia, ovvero in via gradata per l'inserimento in 2° fascia GPS. Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare al corretto inserimento in graduatoria negli elenchi aggiuntivi 1° fascia GPS Avellino, anche con riserva, con conseguenziale provvedimento di individuazione e assegnazione incarico annuale in virtù del corretto inserimento in graduatoria; ovvero in via gradata per l'inserimento in 2° fascia GPS con conseguenziale provvedimento di individuazione e assegnazione incarico in virtù del corretto inserimento in graduatoria. Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio

Scolastico Regionale Campania e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Avellino;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2021 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, sia pure ad un sommario esame, nel merito il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento.

Ritenuta, altresì, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari "per pubblici proclami" sul sito web delle Amministrazioni indicate, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell'Ufficio scolastico regionale competente, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. e l'Ufficio scolastico regionale hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte ricorrente di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, il testo integrale del ricorso e di quelli per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che le Amministrazioni suddette:

c) - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovranno, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni

10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento. Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) cadauna per l'attività di pubblicazione sui siti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia all'udienza pubblica del 19 aprile 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

RICORSO

PER la prof.ssa **FURNO TIZIANA** (CF: FRNTZN78E44A783C), nata a Benevento il 04.05.1978, res.te in S. Marco dei Cavoti in Piazza Risorgimento, 29, rappresentata e difesa dall'avv. Ida Tomasiello, del Foro di Avellino, C.F: TMSDIA72H41D708J e dall'avv. Andrea de' Longis, del Foro di Benevento, C.F.:DLNNDR83B27A783S, per procura resa in calce su foglio separato che forma parte integrante del presente atto, elettivamente domiciliati presso il proprio domicilio digitale risultante dai Registri di Giustizia, i quali Difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax "0825785125", e/o agli indirizzi di posta elettronica certificata avv.andreadelongis@pec.it; idatomasiello@pec.it;

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro, l.r.p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere 76/a, **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del l.r.p.t., Via Ponte della Maddalena, 55 80142 Napoli; **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII- Ambito Territoriale di Avellino**, in persona del l.r.p.t., Via Marotta 14 83100 Avellino;

difesi e domiciliati *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi, n.12.

nonché

- Carmine Oliva, res.te in Ariano Irpino (AV) il 31.08.1976, alla Via Stratola n. 9.

(Classe A030);

-Elisabetta Musco, res.te in Sant'Angelo a Cupolo (BN) alla Via Pescara n. 2 (AM56).

nonché **contro**

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali supplenze (GPS della Provincia di Avellino) 1° fascia elenchi aggiuntivi e 2° fascia, per le classi di concorso A030, AM56.

PER

- **l'annullamento**, previa sospensione dell'efficacia, del decreto m_pi.AOOU SPAV. REGISTRO UFFICIALE. U. 0003807. 25-08-2021 di ripubblicazione delle graduatorie di 1° fascia elenchi aggiuntivi e 2° fascia dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino, delle graduatoria GPS AVELLINO PRIMA FASCIA e, pubblicata sul sito web dell'amministrazione in data 26 agosto 2021 e successive rettifiche; della cancellazione della docente per le classi di concorso A030 e AM56, nonché dell'esclusione senza motivazione nei confronti di Furno Tiziana, visibile sulla piattaforma istanza on line; del provvedimento AOOU SPAV U. 3971 del 06.09.2021, comunicato a mezzo pec allo scrivente legale in pari data, avente ad oggetto risposta a: "*Reclamo avverso elenchi aggiuntivi I fascia GPS. Classi di concorso A030, AM 56. FURNO Tiziana*"; del decreto di pubblicazione degli incarichi annuali e successive rettifiche; ove occorra del D.M. n. 51/2021, del D.M. 242/2021, della circolare ministeriale n. 25089 del 06.08.2021 e di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati, in contrasto con l'art. 7 c. 4 lett.e) O.M. n. 60/2020; in via gradata del mancato

reinserimento in II fascia GPS per le classi di concorso A030 e AM56; - per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi 1° fascia, ovvero in via graduata per l'inserimento in 2° fascia GPS. Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimata al corretto inserimento in graduatoria negli elenchi aggiuntivi 1° fascia GPS Avellino, anche con riserva, con conseguenziale provvedimento di individuazione e assegnazione incarico annuale in virtù del corretto inserimento in graduatoria; ovvero in via graduata per l'inserimento in 2° fascia GPS con conseguenziale provvedimento di individuazione e assegnazione incarico in virtù del corretto inserimento in graduatoria. Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni.

Premesso in fatto che

la prof.ssa **FURNO TIZIANA** (CF: FRNTZN78E44A783C),- già inserita per l'anno scolastico 2020/2021 nella seconda fascia delle graduatorie GPS per le classi di concorso A029, A030, AM56, AM55-, in data 25.07.2021, depositava apposita e rituale istanza *on line* predisposta per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi I fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze del personale docente per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi del D.M. 51 del 03/03/2021 e dell'O.M. n. 60/2020), avendo conseguito il titolo abilitativo in Romania e presentato, nei termini, la relativa domanda per i seguenti ordini e gradi di scuola: Secondaria di primo grado; classi di concorso A030 Musica nella scuola secondaria di I grado; AM56 strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di I grado (VIOLINO).

L'Ufficio Scolastico A.T. di Avellino provvedeva alla pubblicazione delle graduatorie GPS I fascia, elenchi aggiuntivi e II fascia, in cui la prof.ssa Furno risultava regolarmente inserita negli elenchi aggiuntivi I fascia alla pos. n. 2 per la classe di concorso AM56 e pos. n. 22 per la classe di concorso A030.

In data 18.08.2021, la prof.ssa Furno verificava dalla piattaforma Polis uno stato di esclusione della domanda, non comunicato alla ricorrente né motivato. Infatti, dalla piattaforma Polis non si evince, tuttora, né il provvedimento tampoco il motivo di esclusione, essendo riportato esclusivamente il provvedimento generale prot. n. 000571.08.02.2021 del 08.02.2021, a firma della dirigente, del tutto privo di qualsivoglia motivazione legittimante una possibile esclusione. **Non risulta pertanto dalla piattaforma alcun provvedimento di esclusione relativo alla Prof.ssa Furno, tampoco alcuna motivazione**, risultando unicamente una illegittima spunta di esclusione con provvedimento inconferente.

Peraltro, la prof.ssa Furno, ancora inserita, in data 19.08.2021, nelle graduatorie pubblicate, presentava regolarmente istanza ai sensi del D.M. 30 luglio 2021 n.242, trovandosi altresì in possesso dei requisiti necessari a partecipare alla nomina in ruolo secondo quanto previsto dal D.L. 73/2021, art. 59 comma 4.

In data 25.08.2021, la prof.ssa Furno, a mezzo dei sottoscritti legali, provvedeva ad inoltrare reclamo segnalando la illegittimità/erroneità della esclusione. Tuttavia, in data 26.08.2021, l'A.T. di Avellino provvedeva alla ripubblicazione delle graduatorie, cancellando il nominativo della prof.ssa Furno, sia per la classe di concorso A030 che dalla classe di concorso AM56, dagli elenchi aggiuntivi 1° fascia, e non provvedendo nemmeno al reinserimento nella 2° fascia da cui era stata depennata esclusivamente ai fini dell'inserimento in 1° fascia elenchi aggiuntivi.

STUDIO LEGALE

Avv. Andrea de' Longis- Avv. Ida Tomasiello

Via Port'Arsa, 73 - 82100 Benevento

Via Tagliamento,190 – 83100 Avellino

Pec: avv.andreadelongis@pec.it; idatomasiello@pec.it.

Recatasi tempestivamente presso la sede dell'A.T. evocato, la prof.ssa Furno (che ha richiesto l'inserimento in graduatoria solo per la materia e non per il sostegno) apprendeva per le vie brevi dai funzionari preposti di essere stata esclusa, in virtù di una circolare del M.I. che riguardava esclusivamente la specializzazione sul sostegno e, pertanto, sulla scorta di tale circolare l'Ufficio aveva ritenuto che i titoli abilitativi conseguiti in Romania non fossero validi ai fini dell'inserimento in GPS e, sempre secondo una fantasiosa interpretazione dell'Ufficio, che la domanda fosse stata presentata erroneamente al Ministero dell'Istruzione anziché al Ministero dell'Università e della Ricerca.

Tale assunto veniva reso anche in risposta al reclamo, con un inconferente richiamo ad una sentenza del Consiglio di Stato e in dispregio della normativa sulla procedura di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito, facilmente rinvenibile sul sito dell'amministrazione, aggiornato al 4 agosto 2021, <http://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-professione-docente>, nonché dai decreti di riconoscimento già emessi dal Ministero.

Nella suddetta risposta l'Ufficio sosteneva altresì che: *“Prendendo le mosse dal dato normativo non risultano modificati: • il D.M. 241 del 30/07/21 che non consente, art 2 co1 e art 4 co 1, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi nelle GPS a tutti coloro che hanno conseguito il titolo all'estero, **attualmente in corso di riconoscimento**; • né il D.M. n. 51 del 03/03/2021 che detta precise disposizioni in tema di costituzione degli elenchi aggiuntivi: l'art. artt. 1 co -a differenza di quanto espressamente stabilisce il precedente D.M. (fonte di pari grado) 60/2021 istitutivo delle GPS all'art. 7 co 4 lett. e) - non prevede a che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'estero, **in corso di riconoscimento**. In proposito il dettato normativo è di una chiarezza palmare: “[...] possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto [...] **i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021 [...]**. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”; • né la nota n. AOODGPER/21317 del 12.luglio u.s., che prevede che **“Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione** (giòva precisare e ribadire: già riconosciuti) successivamente alla data del 24 luglio 2021 si iscriveranno con riserva e comunicheranno tempestivamente via PEC – comunque entro il giorno 01 agosto 2021 – il conseguimento del titolo; agli uffici scolastici territoriali competenti. Tali uffici, attraverso le funzioni SIDI disponibili nel periodo compreso tra il 2 agosto 2021 ed il 5 agosto 2021, provvederanno ad inserire i titoli pervenuti con le modalità sopra descritte e a sciogliere la riserva”; • né la circolare ministeriale sulle supplenze del 6 agosto 2021 prot n. 25089 che, precisamente a pag. 7, non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'estero, **in corso di riconoscimento**.”*

Nel caso in esame, la ricorrente conseguiva abilitazione all'insegnamento in uno Stato estero, nello specifico in Romania e presentava, sulla scorta di tale titolo abilitativo, **domanda di riconoscimento per materia (NON per**

sostegno), dei suddetti titoli ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie DIR. CE 35- 2006 come modificata dalla DIR. CE 55- 2013, recepite dal D. Lgs. n. 206/2007 e dal D. Lgs. n. 15/2016 con domanda presentata all'UFFICIO COMPETENTE Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione – Ufficio VIII “Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione”.

- Pertanto, **la ricorrente è allo stato in attesa del riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero**, nell'ambito musica, a seguito di domanda presentata alla suddetta Direzione Generale competente con prot. n. 12222 del 23.07.2021.
 - Sulla scorta dell'abilitazione conseguita e della presentazione della domanda, la prof.ssa Furno provvedeva a presentare nei termini di legge, in data 25.07.2021, istanza on line, predisposta ai sensi del D.M. n. 51/2021, ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi 1° fascia delle graduatorie provinciali supplenze del personale docente per l'anno scolastico 2021/2022 per i sopra dettagliati ordini e gradi di scuola.
 - Vani sono risultati i tentativi di ottenere in autotutela l'annullamento degli atti impugnati.
- Di qui la necessità del ricorso e dell'istanza cautelare che meritano accoglimento sulla scorta dei seguenti motivi di

DIRITTO

In via del tutto preliminare, si rileva **in punto di giurisdizione** che la controversia sottoposta all'esame di codesto Ecc.mo Tar ha ad oggetto l'impugnazione di atti per i quali sono astrattamente configurabili posizioni di interesse legittimo e che rappresentano la *proiezione applicativa di un non corretto esercizio del potere di organizzazione, il quale rimane pur sempre l'oggetto del giudizio e della contestazione del privato* (Consiglio di Stato n. 953/2016).

Appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti normativi in senso lato, attraverso cui le p.a. definiscono le linee fondamentali della organizzazione.

Nella fattispecie *de qua* la ricorrente risulta esclusa dalla graduatoria non per effetto dell'espressione del potere datoriale, ma per il non corretto uso del potere amministrativo e, in particolare, **per l'errata interpretazione ed applicazione del D.M. n. 51/2021 e dell'istituto della riserva di cui all'art. 7 dell'O.M. n. 60/2020**, in danno dei soggetti che hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, le cui vicende relative al procedimento amministrativo di riconoscimento sono di esclusiva cognizione del giudice amministrativo, vertendosi sull'interpretazione di clausole del bando “*aventi effetti generali e riflessi su fasce di situazioni giuridiche soggettive interrelate, in ordine alle quali va ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo*” (Consiglio di Stato n. 6230/2021 pubblicata il 07.09.2021)

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, *permane la giurisdizione del Giudice amministrativo nell'ipotesi in cui sia stato posto in essere un atto di autotutela che incida sulla validità della graduatoria stessa, mediante l'adozione di un contrarius actus, la cui legittimità deve essere verificata dal Giudice amministrativo* (Cass. Civ. Sez. Unite.

26 febbraio 2010 n. 4648) e il provvedimento dell'Usr At Avellino di ripubblicazione delle graduatorie è stato espressamente reso in esercizio della potestà di autotutela, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990.

In punto di competenza territoriale, si rileva che la presente controversia verte sulla corretta interpretazione di un atto statale, segnatamente del D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, nonché del D.M. n. 242 del 30 luglio 2021 e della Circolare del Ministero dell'Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 in contrasto con l'O.M. n. 60/2020.

Pertanto, rilevato che, *“ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a., è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma; - che, ai sensi dell'art. 13, comma 4 bis c.p.a., la competenza a conoscere gli atti presupposti di natura normativa o generale attrae anche la competenza a conoscere gli atti consequenziali; Considerato che i ricorrenti impugnano altresì il D.M. 51 del 3 marzo 2021, il D.M. n. 242 del 30 luglio 2021 e la Circolare del Ministero dell'Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089; Ritenuto pertanto che, ai sensi delle citate norme, la competenza sulla presente controversia spetti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a., viene indicato come competente a deciderla”*. (così espressamente Tar Sicilia Palermo)

In ogni caso si rileva che l'intestato Tar ha già ritenuto la propria giurisdizione e competenza in numerosi procedimenti analoghi e perfettamente sovrapponibili, ritenendo altresì meritevoli le esigenze cautelari *“Considerato:- che i decreti di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento”*. (Cfr, *ex multis*, Tar Lazio Roma ord. caut. 5223/2021; 5325/2021).

A) *Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 c. 1 e dell'art. 7 c. 1 del D.M n. 51/2021- contrasto dell'art. 7 c. 4 lett. e) dell'O.M. 60/2020; eccesso di potere – carenza di istruttoria– difetto assoluto di motivazione- manifesta illogicità – disparità di trattamento.*

Si rileva preliminarmente **l'assoluta mancanza del provvedimento di esclusione dalla ripubblicazione delle graduatorie come impugnate.**

Difatti, si osserva che, la ricorrente non ha ricevuto alcun provvedimento di esclusione con relativa motivazione, essendo rinvenibile sulla piattaforma di istanze on line, relativamente alla posizione dedotta della prof.ssa Furno - quale provvedimento di esclusione- un provvedimento recante prot. n. 000571 del **08.02.2021** (che si allega), addirittura precedente alla pubblicazione del D.M. n 51/2021 e al provvedimento di esclusione, del tutto incoerente, privo di qualsivoglia elemento motivazionale e/o di congrui e coerenti riferimenti normativi.

Si osserva, inoltre, che anche la nota 0003971 del 06.09.2021, comunicata a mezzo mail pec allo scrivente legale, successiva sia all'esclusione visibile sulla piattaforma sia al provvedimento di ripubblicazione delle graduatorie, resa in riscontro al reclamo non può integrare in alcun modo un provvedimento di esclusione, mai comunicato alla ricorrente, tampoco soccorrere l'assoluto difetto di motivazione, non solo per violazione del divieto di

integrazione postuma del compendio motivazionale, da tempo costantemente ribadito dalla giustizia amministrativa, ma significativamente perché la stessa nota 0003971 a firma della dirigente Dott.ssa Grano, appare inidonea ad integrare i requisiti di sufficienza, congruità e coerenza della motivazione.

In ogni caso, infatti, la motivazione non deve soltanto “essere presente”, bensì deve essere anche sufficiente, congrua e coerente.

Dottrina e giurisprudenza individuano i canoni della motivazione nella sufficienza – attitudine ad eliminare i dubbi di irragionevolezza e di arbitrio nell’operato della P.a., e nella congruità – corretta esternazione dei percorsi logici e le ragioni poste dall’amministrazione alla base del provvedimento assunto. Infine, la motivazione deve essere coerente, in assenza della quale si parla di motivazione contraddittoria, ossia nel caso in cui un provvedimento viene assunto sulla base di più circostanze, le quali, tuttavia, sono tra di loro incompatibili.

Orbene, nella richiamata nota di riscontro al reclamo, vengono richiamati una serie di dati normativi, talvolta anche errati (es inconferente ed erroneo richiamo al dm 241/2021) ed inconferenti arresti giurisprudenziali, senza fornire neanche in tale sede la precisa motivazione dell’esclusione in autotutela dalla ripubblicazione delle graduatorie.

Inoltre, non fornisce alcuna motivazione, tampoco alcun riferimento normativo, relativamente all’esclusione anche dalla 2° fascia GPS per le classi di concorso A030 e AM56.

Nel merito si osserva che gli atti impugnati risultano illegittimi, arbitrari e discriminatori.

In punto di violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 1 c. 1 e dell’art. 7 c. 1 del D.M n. 51/2021, nonché dell’art. 7 c. 4 lett. e) dell’O.M. 60/2020, per contrasto con la citata disposizione, si osserva che:

Ai sensi dell’art. 1 c.1 del decreto ministeriale n. 51 del 03 marzo 2021, “*Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente*”;

Ai sensi dell’art. 7 c.1 del richiamato decreto ministeriale n. 51 del 03.03.2021, “**Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell’OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858**”.

Dunque, per l’effetto, ai sensi dell’**art. 7 c. 4 lett. e)** dell’ordinanza in parola, “... qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente

entro il termine di presentazione della istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.

Peraltro, si osserva, che tale corretta interpretazione del D.M. n. 51/2021 trova conforto e conferma nello stesso modulo predisposto dal ministero resistente ai fini della presentazione della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi. Difatti, come facilmente rinvenibile, dalla domanda predisposta su istanze on line, alla voce di inserimento del titolo abilitativo conseguito all'estero è stato previsto e consentito **l'inserimento della data di conseguimento del titolo nel paese estero** (*data conseguimento*) e **l'inserimento della data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo** (*data presentazione domanda di riconoscimento*). Si tratta, naturalmente, di specifiche opzioni obbligate e previste dal sistema e non modificabili dai singoli istanti, che consentono espressamente la possibilità di accedere agli elenchi aggiuntivi ai soggetti abilitati all'estero che abbiano presentato domanda **in corso di riconoscimento**.

Pertanto, è **lo stesso Ministero resistente ad aver previsto nel modulo predisposto esclusivamente ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi ai sensi del D.M. n. 51/2021 la possibilità di inserire il titolo di abilitazione conseguito all'estero ed in corso di riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 7 c.4 dell'O.M. n. 60/2020**.

Orbene, la Prof.ssa Furno Tiziana ha conseguito il titolo di accesso all'estero (Romania) in data 17.07.2021 e ha presentato domanda alla Direzione generale competente per il riconoscimento in data 23.07.2021 con prot. n. 12222 (dunque entro il termine di presentazione dell'istanza).

Sulla presentazione della domanda, si osserva che totalmente prive di fondamento risultano le considerazioni dell'Ufficio Scolastico relativamente alla inammissibilità per incompetenza del ministero ricevente della istanza di riconoscimento.

Si rileva, infatti, che è l'Ufficio Scolastico territoriale a non avere alcuna competenza in ordine all'istanza presentata dall'interessata ai fini del riconoscimento del titolo abilitativo, non essendo l'organo competente a valutare né la sua ammissibilità né la sua fondatezza. **In ogni caso si rileva che la domanda è stata correttamente presentata all'Ufficio competente.** La sentenza erroneamente richiamata, oltre a non stabilire un criterio di carattere generale, si riferisce espressamente alla specializzazione sul sostegno e non, come nel caso della ricorrente, all'abilitazione all'insegnamento sulla materia e segnatamente nell'ambito musica.

Peraltro, sul punto il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare la illegittimità della motivazione del Ministero in ordine alla presunta incompetenza, rilevando che *“L'applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie manifesta **l'illegittimità del diniego opposto dal Ministero intimato, il quale, anziché ritenere inammissibile l'istanza per difetto di legittimazione,** avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione delle parti ricorrenti, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall'esperienza professionale maturata dai ricorrenti nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente. All'esito di tale procedura di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo seguito dagli appellanti,*

come attestato dai titoli esteri in proprio possesso, avrebbe dovuto verificare se sussistessero le condizioni per accogliere le istanze di riconoscimento all'uopo presentate in sede procedimentale". (Consiglio di Stato n. 5409/2021 del 19.07.2021)

In ogni caso, neanche il Ministero resistente ha mai eccepito e dedotto in alcun precedente il difetto di legittimazione e/o incompetenza relativamente alle istanze di riconoscimento sulla materia, e segnatamente, con particolare riferimento all'ambito musica, ha già provveduto al riconoscimento delle classi di concorso richieste come da provvedimenti che si allegano.

Orbene, pur volendo prescindere dalla scarsa conoscenza dell'amministrazione territoriale, circa il procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo estero (si ribadisce, non di sua competenza), e dei relativi provvedimenti, si osserva la assoluta illegittimità della condotta dell'Ambito Territoriale, nonché la specifica responsabilità dell'Ufficio, che anziché arrogarsi una improbabile interpretazione di "*coordinate ermeneutiche al caso che ci compete*", avrebbe potuto verificare con la normale diligenza e competenza che le istanze di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero debbano essere inviate, come rinvenibile chiaramente dal sito del ministero resistente (<http://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-professione-docente>) al Ministero dell'Istruzione, con apposita domanda on line all' "*UFFICIO COMPETENTE Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione – Ufficio VIII "Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione"*.

Pertanto, la Prof.ssa Furno, in virtù della corretta interpretazione del D.M. n. 51/2021, ha diritto all'inserimento negli elenchi aggiuntivi ai sensi dell'art. 1 c. 1 del D.M. n. 51 del 03.03.2021 e dell'art. 7 c.4 lett. e).

Peraltro, si rileva che il Tar Lazio Roma si è già pronunciato sul punto favorevolmente ai docenti interessati con numerose ordinanze cautelari, rilevando che i decreti di esclusione e i provvedimenti sui quali gli stessi si fondano "appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento". (ex pluribus Tar Lazio Roma ord. caut. n. 5304/2021)

Sotto diverso profilo violazione degli artt. 3 e 97 Cost. disparità di trattamento –discriminazione – irragionevolezza- contraddittorietà.

Si osserva, inoltre, che il comportamento del resistente USR Campania- Ambito Territoriale di Avellino, si connota di ulteriori profili di illegittimità per manifesta contraddittorietà, irragionevolezza e disparità di trattamento.

Appare in primo luogo contraddittorio l'agere amministrativo, rilevato che l'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 all'art. 7 espressamente consente l'inserimento con riserva dei docenti abilitati all'estero in attesa del decreto di riconoscimento. Pertanto, risultano già inseriti in 1° fascia Gps della Provincia di Avellino (oltre che di tutte le Gps delle Province italiane) docenti in attesa del decreto di riconoscimento del titolo estero.

STUDIO LEGALE

Avv. Andrea de' Longis- Avv. Ida Tomasiello

Via Port'Arsa, 73 - 82100 Benevento

Via Tagliamento,190 – 83100 Avellino

Pec: avv.andreadelongis@pec.it; idadomasiello@pec.it.

Pertanto, ritenere non applicabile la medesima disposizione dell'art. 7 dell'O.M. n. 60/2020 (richiamato dal D.M. n. 51/2021 proprio per la regolamentazione di quanto non espressamente esplicitato dal decreto stesso), e non consentire l'inserimento negli elenchi aggiuntivi (in coda alla 1° fascia) si tradurrebbe in una evidente disparità di trattamento di soggetti in situazioni assolutamente identiche.

Peraltro, se si aderisse alla interpretazione data dall'Ufficio Territoriale, ci si troverebbe nella paradossale situazione che risulterebbero in 1° fascia Gps docenti inseriti con riserva, ancora in attesa del riconoscimento del titolo estero, e in coda alla 1° fascia negli elenchi aggiuntivi docenti con titolo già riconosciuto.

D'altronde, si ribadisce che lo stesso ministero, nella predisposizione dei moduli da utilizzare per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi, di cui al DM 51/2021, ha previsto e consentito espressamente l'inserimento delle abilitazioni conseguite all'estero in corso di riconoscimento.

Per altro verso, il comportamento amministrativo si connota di ulteriori profili di illegittimità per una evidente ed ingiustificata discriminazione nei confronti dei docenti abilitati in Romania, come da precedenti provvedimenti impugnati innanzi all'intestato Tar, pur a fronte degli innumerevoli e consolidati arresti del Consiglio di Stato (*ex pluribus* Consiglio di Stato n. 1198/2020 conf. succ.).

Il Consiglio di Stato (Sez. VI, n.1198/2020 e 2495/2020, conf. succ.), ha infatti avuto modo di affermare che, - *“l'argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018)”*;

- *“una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell'operatività in Italia, altro paese UE, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia”*;

- *“l'eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all'estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea sopra richiamati”*.

- *“in tale ottica, le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. più di recente Corte giustizia UE, sez. III, 06/12/2018, n. 675)”*.

Si rileva, inoltre, la vistosa disparità di trattamento fra soggetti in condizioni assolutamente identiche, così violando canoni fondamentali sia di ordine comunitario che costituzionale, posto che numerosi docenti nella

medesima posizione fattuale e giuridica della ricorrente (con riserva del titolo di abilitazione conseguito in Romania) risultano essere inseriti da altri Uffici territoriali legittimamente in 1° fascia e negli elenchi aggiuntivi 1° fascia GPS e destinatari di contratto a tempo determinato.

- **Eccesso di potere- carenza di istruttoria - violazione dell'art. 7 della l.n.241/1990**

Il provvedimento dell'Amministrazione è ulteriormente illegittimo perché posto in essere in violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990. L'Amministrazione, infatti, non solo non provvedeva, come *supra* argomentato ad emettere alcun provvedimento motivato di esclusione, ma ometteva di comunicare anche l'avvio del procedimento di esclusione della candidata dalle graduatorie sia di 1° fascia elenchi aggiuntivi che di 2° fascia, non consentendo alla ricorrente, nella fase prodromica dell'esclusione, alcun diritto di difesa e/o partecipazione al procedimento.

Appare, dunque, illegittimo anche sotto tale profilo l'*agere* amministrativo, rilevato che è espressamente previsto che, al fine di consentire la massima partecipazione, in aderenza con i principi di trasparenza, buon andamento e di imparzialità nel governo della funzione amministrativa, si provveda alla comunicazione di avvio del procedimento.

Tale comunicazione deve necessariamente essere effettuata con le modalità previste dall'art. 8 della medesima normativa e deve contenere l'indicazione dei requisiti stabiliti al comma 2 dello stesso articolo.

L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento riguarda i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, i quali devono avere avviso personale o, nel caso di elevato numero di destinatari, comunicazione tramite forme di pubblicità idonee a perseguire lo scopo.

La mancanza della suddetta comunicazione di avvio del procedimento, comporta anche l'impossibilità, prima del provvedimento di esclusione, di "*presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento*", come testualmente previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b), della legge 241 del 1990, in violazione dei più basilari principi inerenti la pienezza del contraddittorio.

Parte ricorrente prendeva contezza della propria esclusione solo a seguito della pubblicazione delle graduatorie senza che le fosse notificato alcun provvedimento di esclusione, tampoco di avvio del procedimento.

In via gradata sul mancato reinserimento in 2° fascia

- **Eccesso di potere- carenza di istruttoria – difetto assoluto di motivazione- violazione della l.n.241/1990- violazione delle disposizioni ministeriali**

In via gradata, l'illegittimità dell'*agere* amministrativo si consolida anche nella immotivata ed incomprensibile esclusione anche dalla 2° fascia GPS.

Nel riportarsi espressamente, alle considerazioni dei paragrafi precedenti, sui vizi dedotti degli atti impugnati, che per brevità di esposizione si reiterano anche in ordine alla incomprensibile esclusione anche dalla 2° fascia GPS, senza alcun provvedimento e/o motivazione. Si richiamano, pertanto, le censure e le argomentazioni già *supra* articolate in ordine al difetto di motivazione.

Infatti, qualora dovessero ritenersi non sussistenti i presupposti per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi 1° fascia, si rileva che la prof.ssa Furno risulta, in ogni caso illegittimamente estromessa anche dalle GPS 2° fascia,

dove già inserita per l'anno scolastico 2020-2021 in GPS della Provincia di Avellino 2° fascia per le classi di concorso A029, A030, AM55, AM56 ricorrendo i presupposti e i requisiti di cui all'art. 3 c. 6 lett. b) dell'O.M. n. 60/2020. In seguito - e per l'effetto (purtroppo temporaneo) - all'inserimento negli elenchi aggiuntivi 1° fascia, la ricorrente è stata cancellata dalla 2° fascia Gps per le classi di concorso A030 e AM56.

Tuttavia, a seguito della ripubblicazione delle graduatorie di 1° fascia, elenchi aggiuntivi e 2° fascia in data 26.08.2021, la prof.ssa Furno è stata depennata anche dalla 2° fascia per le classi di concorso A030 e AM56, in assenza totale di provvedimento di esclusione.

Si rileva, sul punto, in aggiunta alla evidente illegittimità di tale esclusione, che anche le istruzioni fornite dal ministero agli Uffici territoriali in merito ai contenziosi, nella nota n. **25089 del 06.08.2021**, che in caso di accertata carenza di titolo con valore abilitante, "*gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.*".

Nel caso in esame, la Prof.ssa Furno, già per l'anno scolastico 2020/2021 risultava inserita in 2° fascia, con validazione del sistema, per le classi di concorso A029, A030, AM56, AM55 e, tuttora risulta inserita per le classi di concorso A029, AM55, a ulteriore riprova che il depennamento per le altre due classi di concorso risulta avvenuto per l'inserimento provvisorio negli elenchi aggiuntivi. Appare, pertanto, di ogni evidenza che in caso venga confermata l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi alla 1° fascia, la prof.ssa Furno, certamente in possesso dei requisiti (mai contestati dall'Ufficio) dovrà essere inserita nella posizione acquisita in 2° fascia.

Istanza cautelare

Il ricorso risulta assistito dal prescritto *fumus boni juris* per i motivi innanzi esplicitati e quanto al danno si rileva che, a seguito degli atti impugnati, la ricorrente è stata esclusa dalle convocazioni per i contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022, anche ai fini dell'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 c.4 D.L. 73/2021, nonché dalle graduatorie d'istituto, impedendo alla docente, di poter conseguire un rapporto di lavoro, anche a tempo determinato.

D'altra parte, il danno è *in re ipsa*, tenuto conto che alla ricorrente per effetto dell'atto impugnato, è precluso il diritto costituzionale al lavoro pur in presenza dei requisiti previsti dalle disposizioni in punto di graduatorie supplenze 2020/2022, rilevando che, alla data odierna, risultano destinatari di rapporti di lavoro docenti inseriti in posizione successiva alla ricorrente sia negli elenchi aggiuntivi 1° fascia che in 2° fascia GPS.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni esposte, il *periculum in mora*, che legittimano la sospensione degli impugnati atti e di ogni atto conseguente, presupposto e collegato.

Istanza per la notificazione per pubblici proclami

I sottoscritti Avv. Ida Tomasiello e Andrea de' Longis che assistono, rappresentano e difendono la parte ricorrente giusta procura in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali supplenze USR CAMPANIA- USP AT AVELLINO, come innanzi dedotto e argomentato;

STUDIO LEGALE
Avv. Andrea de' Longis- Avv. Ida Tomasiello
Via Port'Arsa, 73 - 82100 Benevento
Via Tagliamento,190 – 83100 Avellino
Pec: avv.andreadelongis@pec.it; idatomasiello@pec.it.

Qualora l'Ecc.mo TAR adito volesse valutare la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie indicate, come nel presente atto dettagliate, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso dovrà essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nelle vigenti graduatorie provinciali sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio dei ricorrenti medesimi;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per la difficoltà di reperire le generalità degli stessi;
Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori

FANNO ISTANZA

Affinché Codesto Ecc.mo Tribunale, valutata l'opportunità di integrazione del contraddittorio e di conseguenza quella di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Ministero dell'Istruzione- Usr Campania Ambito Territoriale di Avellino.

P.Q.M.

Si conclude chiedendo **l'accoglimento della cautelare e del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati.**

Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare al corretto inserimento in graduatoria elenchi aggiuntivi 1° fascia GPS Avellino, anche con riserva, con conseguenziale provvedimento di individuazione e assegnazione incarico annuale in virtù del corretto inserimento in graduatoria; ovvero in via gradata per l'inserimento in 2° fascia GPS con conseguenziale provvedimento di individuazione e assegnazione incarico in virtù del corretto inserimento in graduatoria. Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni.

Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione ai Difensori antistatari.

In via istruttoria, si chiede che il Giudice acquisisca dall'amministrazione tutti gli atti del procedimento non in possesso della ricorrente.

Si allega:

- *Procure alle liti;*
- *Provvedimenti USR AT Avellino;*
- *Reclamo e relativa risposta;*
- *Domanda inserimento DM 51 2021;*
- *Graduatorie GPS Provincia Avellino.*

Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che il contributo è pari ad Euro 325,00.

Avellino - Napoli, li 07.10.2021

Avv. Ida Tomasiello

Avv. Andrea de' Longis

TOMASIELLO IDA  Firmato digitalmente da
TOMASIELLO IDA
Data: 2021.10.07 16:08:34 +02'00'

Richiesta pubblicazione notifica pubblico proclama

Cognome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

- Tribunale Ordinario
- Tar
- Consiglio di stato
- Corte d' Appello
- Corte di Cassazione

Nome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Sezione *campo testo obbligatorio*

Regione *campo testo obbligatorio se selezionato Tar*

Comune *campo testo obbligatorio se selezionato Tribunale Ordinario
oppure Corte D'Appello*

Titolo *campo obbligatorio*

Numero ruolo/anno *campo obbligatorio*

Telefono *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Per la pubblicazione in: HOME: Sezione Pubblici Proclami

Eventuali Istruzioni aggiuntive:*non obbligatorio*

ORDINE DI BONIFICO A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO

Ordinante TOMASIELLO IDA

Si richiede di eseguire il seguente ordine di pagamento:
 Importo € 100,00 Importo Euro (in lettere) CENTO/00

con addebito su conto corrente BancoPosta:
 IBAN IT94020457
 conto corrente BancoPosta n° (utilizzabile in alternativa all'IBAN)

con addebito su carta prepagata Postepay nominativa con IBAN abilitata al servizio:
 IBAN _____

con pagamento in contanti (per tale modalità di pagamento valorizzare i campi sottoindicati):
 Indirizzo _____ Località _____ Provincia _____
 CAP _____ Telefono _____ Codice Fiscale / Partita IVA _____

Dati Beneficiario
 Beneficiario CONTO ENTRATE CENNAU E DIVERSE CONCERNENTI IL MI
 Coordinate di accredito IBAN: IT94010003245348013355004

Dati Titolare pagamento
 Titolare AWV IDA TOMASIELLO
 (Cognome e Nome/Ragione Sociale)

Codice Fiscale / Partita IVA TMSDIA72HA4D708J Codice versante _____

Causale (massimo 49 caratteri che saranno inviati unitamente a quanto indicato nella sezione Dati Titolare pagamento)
PUBBLICA PROCLAMI TAR LAZIO ROMA N. 6081/2021 RG 9748/2021

Informativa privacy resa da Poste Italiane S.p.A. e PostePay S.p.A.
 Poste Italiane S.p.A. e PostePay S.p.A., entrambe con sede in Viale Europa, 190, 00144 Roma, qualificati come Contitolari del trattamento, informa che i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno trattati con modalità cartacee ed elettroniche esclusivamente per l'espletamento del servizio da Lei richiesto (Ordine di Bonifico a favore della Tesoreria dello Stato), per l'adempimento dei connessi obblighi di legge, nonché per eseguire obblighi derivanti dal contratto o per adempiere a specifiche richieste dell'interessato.
 Per le predette finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio. In assenza di tale conferimento non sarà tuttavia possibile fornire il servizio richiesto. I dati personali saranno trattati da Incaricati del trattamento designati dal Delegato al trattamento, e opereranno sotto la diretta autorità di quest'ultimo, nel rispetto delle istruzioni ricevute.
 Per conoscere il Delegato al trattamento si rinvia all'apposita pagina presente sul sito: <http://www.poste.it>.
 I Contitolari, per assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività necessarie o strumentali all'esecuzione della richiesta, ove necessario, potrà comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, compresi Organi di Vigilanza e Controllo, Autorità, nonché soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dei Titolari e le società del Gruppo Poste Italiane. I predetti soggetti opereranno come distinti Titolari di trattamento o in qualità di Responsabili all'uopo nominati.
 Per esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (quali ad es. l'accesso alle informazioni che la riguardano, la rettifica dei dati personali inesatti, l'integrazione dei dati personali incompleti, la limitazione del trattamento dei dati personali, l'opposizione al loro trattamento, la cancellazione, la portabilità dei dati), è possibile rivolgersi, per entrambi i Contitolari, al Responsabile pro-tempore della funzione Corporate Affairs/Tutela Aziendale/Privacy di Poste Italiane S.p.A. presso il Centro Servizi Privacy con sede in Via August Von Platen n.9, 87100 - Cosenza. In alternativa, può inviare una comunicazione a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica: [HYPERLINK "mailto:centroserviziprivacy@posteitaliane.it"](mailto:HYPERLINKmailto:centroserviziprivacy@posteitaliane.it) oppure via fax al numero 0698685343".
 Per le informazioni di dettaglio si invita a consultare la sezione dedicata del sito <https://www.poste.it/privacy-policy.html> o la documentazione resa disponibile, anche sul dossier informatico, presso gli uffici postali.
 Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali resa da Poste Italiane S.p.A.

- AVVERTENZE**
1. La ricevuta del bonifico ha efficacia liberatoria per il debitore dalla data stampata da Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta o da PostePay S.p.A. - Patrimonio destinato IMEL sul presente modulo.
 2. Le informazioni sul rimborso di versamenti errati o non dovuti, dovranno essere acquisite presso la competente Tesoreria dello Stato.
 3. L'Ordine di Bonifico con addebito su conto corrente BancoPosta o su carta Postepay viene accettato tramite autorizzazione dell'Ordinante con carta di debito o carta prepagata Postepay nominativa con IBAN abilitata.

Ordine di Bonifico per Tesoreria.

A favore di	: CONTO ENTRAT.EVENT.E DIVERS. CONCERN. MI	
IBAN	: IT94 M010 0003 2453 4801 3355 004	
	BANCA D'ITALIA	
Importo	: 100,00	Commissioni : 3,50
Tipo Regolamento	: ADDEBITO CC	Numero Ordine: EA21110448875131481500015100IT
Conto corrente BancoPosta di Addebito	: 78620457	Data Valuta di Addebito: 04/11/2021
Ordinante	: TOMASIELLO IDA	
Titolare Pagamento	: AVV.IDA TOMASIELLO	
Cod. Fisc./P.IVA Titolare	: TMSDIA72HA4D708J	06/143 05 04-11-21 #1
Codice Versante	:	0302 €*100,00*
Causale	: PUBBL.PR. TAR LAZIO ROMA N.6081-2021 RG 9748-2021	BTEA 0302 €*3,50*
Disposizione impartita a mezzo di carta di debito n.5354763062904028		

Dichiaro di aver verificato la corrispondenza dei dati qui riepilogati con quelli da me indicati

Firma Ordinante.....